Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 21 aprile 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. 283.

Inscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il pagamento della seconda rata del contributo a favore dell'Ente siciliano di elettricità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 219-*bis* (modificata la denominazione). — Contributo all'Ente siciliano di elettricità, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, numero 1033 . . . . L. 1.589.750.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 137-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente siciliano di elettricità, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033 . L. 1.589.750.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948 n. 284.

Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire i concorsi per il personale sanitario in deroga alle disposizioni del capo II, titolo II, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, osservando le disposizioni del regolamento interno 18 febbraio 1938, e successive modificazioni, approvato dall'autorità sanitaria centrale fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del concorso.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a procedere a norma del regolamento interno alle promozioni a direttore sanitario dei primari di 1ª classe per merito comparativo.

Dalle suddette promozioni possono essere esclusi, col loro consenso, i primari di 1ª classe che all'atto del conferimento delle promozioni stesse risultino collocati fuori dei quadri organici dell'Istituto perchè svolgono incarichi universitari.

Possono essere altresì esclusi dalle promozioni, sempre col loro consenso, quei primari di 1ª classe che siano stati nominati tali in seguito a concorso speciale per determinate sedi.

Art. 3.

Gli assistenti in servizio presso i sanatori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con meno di cinque e almeno due anni di anzianità di servizio presso

le case di cura dell'Istituto stesso, possono essere immessi in ruolo solo se avranno superato un concorso in cui si terrà conto dei titoli, della valutazione della loro carriera e del risultato di un esame pratico orale su argomenti di tisiologia.

Il limite di due anni previsto dal primo comma per la partecipazione al concorso è ridotto di sei mesi per gli invalidi, reduci, combattenti e categorie assimilate.

Art. 4.

Le facoltà di cui agli articoli precedenti possono essere esercitate per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 285.
Ricostituzione dei comuni di Veleso e Zelbio (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

I comuni di Veleso e di Zelbio, riuniti in unico comune denominato Valeso-Zelbio con regio decreto 1° marzo 1928, n. 530, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Veleso e Zelbio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai menzionati Comuni anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Veleso-Zelbio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 286.
Ricostituzione dei comuni di Bracca e di Costa Serina (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

I comuni di Bracca e di Costa Serina fusi in unico comune denominato Algua di Costa Serina col regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1997, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

I nuovi organici dei comuni di Bracca e di Costa Serina e quello del comune di Algua di Costa Serina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Bracca e di Costa Serina, che sarà inquadrato nei predetti

organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 287.
Ricostituzione del comune di Villa Vicentina (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Villa Vicentina, aggregato a quello di Ruda col regio decreto 1° marzo 1928, n. 539, è ricostituto con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Il nuovo organico del comune di Ruda e quello del comune di Villa Vicentina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 1° marzo 1928, n. 539.
Al personale già in servizio presso il comune di Ruda, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 288.
Ricostituzione del comune di Sonico (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il comune di Sonico, aggregato a quello di Edolo con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2543, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Edolo e del ricostituito comune di Sonico, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti, anteriormente alla loro fusione.
Al personale già in servizio presso il comune di Edolo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 289.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

E' concesso all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo straordinario a carico dello Stato di lire ottantacinque milioni.
Detto contribunto sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1948, n. 290.

Sospensione dell'applicazione delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici e dei trasformatori elettrici di misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visti i regi decreti 11 luglio 1941, n. 1104 e n. 1105, con i quali sono state approvate e rese obbligatorie le norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici e dei trasformatori elettrici di misura;
Visto il voto espresso dal Consiglio nazionale delle ricerche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 11 luglio 1941, n. 1104, e delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei trasformatori elettrici di misura, approvate e rese obbligatorie con regio decreto 11 luglio 1941, n. 1105, è sospesa per tre anni a fare inizio dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — TUPINI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 68. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1948, n. 291.

Sostituzione di alcuni membri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441, col quale è stata costituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni componenti della Commissione suddetta;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono nominati membri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri i seguenti funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) Cappuccio dott. Michele, ispettore generale amministrativo in sostituzione del dott. Mauro Benedetto;

2) Franchini dott. ing. Venanzio, ispettore generale tecnico in sostituzione del dott. ing. Fornari Giulio;

3) Cristadoro dott. Paolo, ispettore capo in sostituzione del dott. Talocci Filiberto.

Le funzioni di capo della segreteria saranno disimpegnate dal dott. ing. Carretto Carlo in sostituzione del dott. Delli Paoli Luigi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 113. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Piacenza, pel triennio 1948-1950, i signori:

Vecchi prof. Arnaldo, medico chirurgo;

Esposito prof. Alessandro, medico chirurgo;

Molteni prof. Pietro, pediatra;

Grandi avv. Gaetano, esperto in materie amministrative;

Paveri Fontana marchese Lodovico, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 184

(1758)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro, pel triennio 1948-1950, i signori:

Virgillo prof. Francesco, medico chirurgo;

Romaniello prof. Giovanni, medico chirurgo;

Napoli dott. Angelo, pediatra;

Pugliese dott. Francesco Saverio, esperto in materie amministrative;

Bertucci dott. Raffaele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 185

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1947.

Tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive variazioni portante provvedimenti per la marina mercantile, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 27 dicembre 1896, n. 584;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale, firmata il 15 gennaio 1945 a Washington, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il regolamento per l'impiego di gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1930, modificato con decreto Ministeriale 10 aprile 1930, che stabilisce le tariffe delle spese per misure di sanità marittima;

Visto l'art. 29 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Riconosciuta la necessità di modificare ed aggiornare le tariffe nel su citato decreto stabilite, al fine di adeguarle alla mutata situazione dei prezzi ed alle attuali esigenze del servizio;

Decretano:

Art. 1.

Le tariffe delle spese da rimborsarsi o da pagarsi dai comandanti delle navi per la esecuzione delle misure sanitarie alle quali siano state sottoposte nei porti o nelle stazioni sanitarie marittime della Nazione le navi, i passeggeri, gli equipaggi, le merci, gli effetti d'uso e il bestiame, ecc., nonchè per ogni altra prestazione inerente al servizio di sanità marittima sono stabilite come risulta dagli articoli che seguono.

Art. 2.

Diritto fisso per l'attivazione degli impianti a servizi delle stazioni sanitarie.

Per usufruire degli impianti della stazione sanitaria marittima, compreso l'uso di apparecchi per disinfezione o disinfestazione, il comandante della nave dovrà versare:

per le navi aventi oltre 10.000 tonn. di stazza lorda, L. 10.000;

per le navi fino a 10.000 tonn. di stazza lorda, lire 5.000;

per le navi fino a 1.600 tonn. di stazza lorda, lire 2.000;

per le navi di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate, L. 500.

Nel caso in cui le operazioni di bonifica e di disinfezione a vapore o ad aria calda siano effettuate sulla nave stessa, con mezzi propri del bordo, il comandante è tenuto soltanto alla corresponsione delle indennità per le prestazioni di personale da calcolarsi in conformità dei successivi articoli.

Art. 3.

Tariffe suppletive per misure di bonifica personale, relative all'equipaggio ed ai passeggeri.

Pel trattamento di bonifica personale presso la stazione sanitaria marittima (bagno o doccia, eventuale distruzione di ectoparassiti e disinfezione o disinfestazione degli indumenti personali e del bagaglio) il comandante della nave, oltre al diritto fisso di cui al precedente articolo, dovrà versare:

1) nei confronti dell'equipaggio e dei passeggeri di 3ª classe o di ponte: per ogni individuo L. 10;

2) nei confronti dei passeggeri di classe turistica o di 2ª classe: per ogni passeggero L. 20;

3) nei confronti dei passeggeri di 1ª classe o di classe di lusso: per ogni individuo L. 30.

Art. 4.

Spese di trasporto in ospedale ed alla stazione sanitaria marittima.

Qualora il comandante della nave non sia in grado di provvedere coi mezzi di bordo allo sbarco, al trasporto delle persone inferme o sospette di malattie infettive e dei loro effetti per farle sottoporre al bagno ed alle disinfezioni, a norma dell'art. 39 della legge 22 luglio 1896, n. 318, modificata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3197, ovvero qualora ciò non sia attuabile, detto comandante è tenuto a pagare direttamente o rimborsare le spese nella misura corrispondente alle tariffe in uso o alle consuetudini locali, oltre al pagamento dell'indennità al personale, incaricato dell'accompagnamento ai sensi del n. 2 del successivo art. 14.

Art. 5.

Spese per ricovero ed assistenza.

Il comandante della nave o chi per lui, oltre al rimborso delle rette giornaliere, stabilite nei modi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 e successive modificazioni, è tenuto al pagamento del compenso al personale in servizio alla stazione sanitaria di cui ai numeri 1 e 2 del successivo art. 14.

Tale rimborso sarà sembre effettuato mediante versamento all'Erario, anche quando sia in vigore apposita convenzione tra l'Amministrazione della sanità pubblica ed enti ospedalieri per la gestione temporanea, in occasione del funzionamento delle infermerie di isolamento e contumaciali della stazione sanitaria marittima.

In casi determinati, concernenti navi di bandiera nazionale su motivata proposta del prefetto ed in relazione all'importanza epidemiologica della malattia, alla durata ed al numero delle degenze, nonchè alla eventuale limitata potenzialità finanziaria dell'armatore, l'Amministrazione della sanità pubblica potrà contribuire alle spese di cui sopra sui fondi a disposizione per profilassi malattie infettive o per spese varie per la sanità marittima.

Con successivo decreto adottato ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3197, di concerto con il Ministero del tesoro e con quello della marina mercantile saranno stabilite le rette giornaliere per le persone ricoverate negli ospedali annessi alle stazioni sanitarie.

Art. 6.

Spese per misure sanitarie relative a merci o bestiame.

Il comando della nave o per esso il ricevitore della merce, è tenuto a sostenere le spese inerenti allo scarico, risanamento e custodia di merci prodotti e avanzi animali sottoposti a misure sanitarie nei casi previsti dalle ordinanze di sanità marittima o comunque tutte le volte che ciò sia stato ordinato dall'autorità sanitaria competente.

E' inoltre tenuto a sostenere le spese relative all'isolamento ed al mantenimento di animali o perchè affetti da malattia infettiva trasmissibile, o per altro motivo a giudizio dell'autorità suddetta.

Art. 7.

Tariffe per il consumo di disinfettanti.

Sublimato corrosivo (bicloruro di mercurio) in miscela con clururo sodico nella proporzione di 1 a 4 per ogni 50 gr. di sublimato, pari a 250 gr. di miscela, lire 60;

Acido fenico puro (con 10 % d'acqua), per 1 kg., L. 1000;

Acido cresilico al 90 % di cresoli, per 1 kg., L. 150;

Acido solforico commerciale a 66 Bè, per 1 kg., L. 30;

Formalina del commercio (al 40 %), per 1 kg., lire 130;

Paraformaldeide, per 1 kg., L. 360;

Miscela di Laplace (acido cresilico e acido solforico a parti uguali), per 1 kg., L. 90;

Soda caustica, per 1 kg., L. 100;

Miscela polvere insetticida con D.D.T., per 1 kg., L. 150;

Soluzione in petrolio di D.D.T., per 1 kg., L. 200;

Cloroacetol, per 1 kg., L. 500.

Nei riguardi della spesa per disinfettanti e sostanze non di dotazione (polveri e liquidi insetticidi per la distruzione di insetti, calce, alcool denaturato, ipoclorito di calcio, soluzione titolata di ipoclorito di sodio per potabilizzazione, zolfo, carbone di legna e simili) valgono i prezzi del commercio stabiliti nelle singole provincie con decreti prefettizi in base ai listini periodici dei prezzi emanati dalla Camera di commercio.

E' in facoltà dell'Amministrazione della sanità pubblica di apportare variazioni od aggiunte al presente articolo, a mezzo di proprio provvedimento, in relazione ad esigenze tecniche o a variazione del prezzo di acquisto.

Art. 8.

Tariffa per la distruzione dei roditori.

A) per la derattizzazione con anidride solforosa ed ossido di carbonio ottenuta mediante la combustione estemporanea di zolfo e carbone (concentrazione di almeno gr. 30 di SO 2 per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave, fino a 1000 metri cubi di spazio trattato, L. 6000;

per ogni metro cubo di spazio in più, L. 3;

2) per ciascun veliero o motoveliero o rimorchiatore o altro galleggiante quali chiatte, pontoni, ecc., fino a 75 tonn. di stazza lorda, L. 1000;

per ogni tonnellata di stazza lorda in più, L. 7;

B) per la derattizzazione con anidride solforosa ottenuta mediante apparecchi Clayton o simili (concentrazione di almeno gr 30 di SO 2 per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave, fino a 1000 metri cubi di gas trattato, L. 5000;

per ogni metro cubo di spazio in più, L. 3;

2) per ciascun veliero o altro galleggiante come sopra, fino a 75 tonn. di stazza lorda, L. 8000;

per ogni tonnellata di stazza lorda in più, L. 6;

C) per la derattizzazione con anidride solforosa ottenuta dalla combustione diretta dello zolfo in apposite stufe solforatrici (concentrazione di almeno gr. 30 di SO 2 per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave fino a 1000 metri cubi di spazio trattato, L. 8000;

per ogni metro cubo di spazio trattato in più, L. 3,50;

2) per ciascun veliero o altro galleggiante come sopra, fino a 75 tonn. di stazza lorda, L. 1200;

per ogni tonnellata di stazza lorda in più, L. 9;

D) per la derattizzazione con anidride solforosa liquida:

1) per ciascun piroscafo o motonave, fino a 1000 metri cubi di spazio trattati, L. 12.000;

per ogni metro cubo di spazio in più, L. 10;

2) per ciascun veliero o altro galleggiante come sopra, fino a 75 tonn. di stazza lorda, L. 2000;

per ogni tonnellata di stazza lorda in più, L. 25;

E) per la derattizzazione con acido cianidrico gassoso, ottenuto dalla reazione di acido solforico diluito con un cianuro alcalino (1) od a mezzo di altro procedimento autorizzato (concentrazione di almeno gr. 1,50 HCN per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave, fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 8000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 6;

2) per ciascun veliero o motoveliero od altro galleggiante come sopra, fino alla cubatura di 75 tonn. di stazza lorda trattate, ossia mc. 2,82 per tonn. di stazza, L. 4000;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 8.

E' in facoltà del medico di porto di fare accertare, a mezzo del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, il titolo del cianuro, al fine di richiedere, qualora si tratti di titolo inferiore al 128 %, un proporzionale aumento della quantità di cianuro da impiegare.

Art. 9.

Tariffe per distruzione di insetti.

A) per la disinsettazione con anidride solforosa, ottenuta mediante gr. 75 di zolfo (combusto con 40 di carbone vegetale) per mc.:

1) per ciascun piroscafo o motonave, fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 9000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 6;

2) per ciascun veliero o motoveliero od altro galleggiante (come chiatte, pontoni), fino alla cubatura di 75 tonn. di stazza lorda trattate, L. 3000;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 6;

B) per la disinsettazione con anidride solforosa-solforica ottenuta mediante apparecchio Clayton o simili (gr. 100 di S combusto per mc.):

1) per ciascun piroscafo o motonave, fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 7500;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 7,50;

2) per ciascun veliero od altro galleggiante come sopra, fino alla cubatura di 75 tonnellate di stazza lorda trattate, L. 1200;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 7,50;

C) per la disinsettazione con acido cianidrico gassoso, ottenuto con la reazione di acido solforico diluito con un cianuro alcalino (2), od a mezzo di altro procedi-

---

N. B. — Per raggiungere, con margine di garanzia, la concentrazione prescritta di gr. 30 di SO 2 per mc. con il metodo di cui alla lettera *A*) occorrono gr. 60 di zolfo e gr. 40 di carbone vegetale per mc.; con il metodo di cui alla lettera *B*) occorrono gr 40 di zolfo per mc.; con il metodo di cui alla lettera *C*) occorrono gr. 75 di zolfo per mc.; con il metodo di cui alla lettera *D*) occorrono gr. 100 di anidride solforosa liquida se a freddo e gr. 75 se riscaldata man mano che esce dalla bombola.

(1) Per raggiungere, con margine di garanzia, la concentrazione prescritta di gr. 1,50 di HCN) per mc. con il metodo di cui alla lettera *E*) occorre far reagire gr. 4,50 di cianuro di sodio al 96% di purezza e al titolo volumetrico di 128% (si potrebbe scendere a 120% che è più facile a trovare riferito a cianuro potassico con cc. 7 di H_2SO_4 e 9 cc. di acqua).

(2) Per raggiungere con margine di garanzia la concentrazione prescritta di gr. 2,50 di HCN per mc. con tale metodo, occorre far reagire gr. 7,50 di cianuro di sodio al 96% di purezza, al titolo volumetrico di 128% riferito a cianuro potassico con cc. 11,5 di H_2SO_4 e 15 cc. di acqua.

mento autorizzato (concentrazione di almeno gr. 2,50 di HCN per mc.):

1) per un piroscafo o motonave, fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 10.000;

per ogni mc. di spazio trattato in più, L. 8;

2) per ogni veliero o motoveliero od altro galleggiante, fino a 75 tonn. di stazza lorda, L. 4000;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 22.

Art. 10.

Impiego di speciali concentrazioni di gas tossico.

a) Nel caso in cui l'Ufficio di sanità marittima, per raggiungere sicura efficacia di risultati in determinati locali di bordo particolarmente infestati, ritenga di disporre di aumentare la concentrazione dell'acido cianidrico gassoso a gr. 3,30 per mc. mediante l'impiego di gr. 10 di cianuro di sodio, il prezzo unitario, limitatamente ai soli locali trattati con detta concentrazione sarà maggiorato di L. 23 per mc.

b) Nel caso in cui l'operazione con detto gas tossico sia diretta unicamente alla distruzione di zanzare o stegomye, per cui occorre l'impiego della concentrazione di gr. 0,30 di acido cianidrico gassoso, ottenuto utilizzando gr. 1 di cianuro di sodio per mc. sarà applicata la seguente tariffa:

1) per un piroscafo o motonave, fino a 1000 mc. di spazio trattato, L. 5000;

per ogni mc. di spazio, trattato in più, L. 2;

2) per ogni veliero od altro galleggiante, fino a 75 tonn. di stazza lorda trattate, L. 3500;

per ogni tonnellata di stazza lorda trattata in più, L. 6.

Le presenti tariffe si applicano integralmente fino a mc. 5000 di spazio complessivamente trattato; da 5001 a 20.000 mc. sconto 10 %; oltre 20.000 mc. sconto 15 %.

Art. 11.

Riduzioni e maggiorazioni di tariffe.

1) Per operazioni simultanee di derattizzazione e disinsettazione sulla stessa nave si applicherà per la cubatura base, cioè per i primi 1000 mc. il prezzo relativo prevalente per spazio trattato, oltre al rispettivo prezzo unitario per ogni mc. ulteriormente derattizzato o disinsettato.

2) Qualora l'autorità marittima abbia consentito che le operazioni relative all'impiego del gas tossico siano iniziate prima del sorgere del sole o proseguite dopo il tramonto di questo, secondo è previsto nell'art. 43 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, ovvero quando le operazioni stesse siano effettuate in giorno dichiarato festivo a tutti gli effetti civili, l'importo complessivo dell'operazione, effettuate le eventuali riduzioni di cui sopra, sarà maggiorato del 15 %.

Art. 12.

Operazioni eseguite con mezzi degli Uffici di sanità marittima o del bordo.

Se la distruzione di roditori od insetti viene effettuata dagli Uffici di sanità marittima con personale, materiale e mezzi da essi forniti, secondo le norme indicate nell'art. 34 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, il comandante della nave, oltre al pagamento delle spese per impiego di personale (medico di porto ed agenti di sanità), secondo quanto è stabilito dal successivo art. 16, è tenuto a rimborsare, previo deposito, le spese di acquisto dei materiali in base ai prezzi stabiliti nei modi indicati dal precedente art. 7 secondo comma, l'importo di tali spese verrà maggiorato del 10 % per il consumo dei mezzi impiegati.

Qualora invece il comandante della nave sia stato autorizzato ad avvalersi della facoltà prevista all'art. 35 dell'ordinanza sopracitata, di effettuare cioè l'operazione, con materiali, mezzi ed apparecchi del bordo ma con personale di ditta abilitata, si applicheranno in confronto della ditta stessa le tariffe previste dai precedenti articoli con la riduzione del 50 %.

Art. 13.

Convenzioni speciali tariffarie.

E' consentita la stipulazione da parte degli armatori o di chi per essi, di apposite convenzioni per la periodica distruzione di topi ed insetti sulle proprie navi con enti pubblici o privati autorizzati all'impiego dei gas tossici, a norma del regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sulla base di tariffe concordate in deroga ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11. Tali convenzioni non saranno ritenute valide fino a quando non sarà intervenuta la concorde approvazione dell'Amministrazione della sanità pubblica e di quella della marina mercantile, da richiedersi per il tramite della Capitaneria di porto la quale allegherà il parere di sua competenza, unitamente a quello dell'Ufficio di sanità marittima.

Art. 14.

Tariffe delle indennità per prestazioni di personale.

Per giornata o frazione di giornata lavorativa:

a) al medico di porto incaricato della direzione delle operazioni di bonifica e di disinfezione, di cui agli articoli 2 e 3, L. 500;

b) a ciascun agente di sanità (capoguardia o guardia) incaricato della esecuzione delle operazioni suddette (inclusa la conduzione di caldaie ed apparecchi occorrenti per le operazioni di bonifica e disinfezione, L. 200;

c) a ciascun agente di sanità (capoguardia o guardia) incaricato di una o più delle seguenti operazioni:

1) assistenza ad infermi infettivi nelle infermerie delle stazioni sanitarie marittime (per turni diurni), L. 150;

2) sbarco ed accompagnamento di infermi infettivi o sospetti dalla nave al locale di isolamento, L. 60;

3) disinfezioni di locali, di biancheria, effetti di uso, praticate a bordo con disinfettanti chimici, L. 80;

4) sorveglianza sanitaria allo scarico merci, L. 60;

5) controllo igienico sulle condizioni dei serbatoi e degli impianti per l'approvvigionamento idrico della nave o per potabilizzazione dell'acqua di bordo, L. 80.

Art. 15.

Retribuzioni a personale estraneo alla Amministrazione della sanità pubblica.

Ai sottufficiali o marinai di porto, quando siano incaricati di mansioni di vigilanza o custodia a bordo o a terra, ai fini profilattici, nonchè della conduzione di macchinari nelle stazioni sanitarie marittime, per sostituire o coadiuvare gli agenti di sanità marittima nella esplicazione di tali mansioni vengono corrisposte

le retribuzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo.

Quando le prestazioni contemplate nell'articolo precedente siano espletate da persone non appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, saranno loro corrisposti gli onorari e le retribuzioni secondo le consuetudini locali.

Art. 16.

Tariffe per ispezioni e prestazioni speciali.

Per gli accertamenti da eseguirsi a bordo da parte dell'Ufficio di sanità marittima: *a*) per ricognizione delle condizioni igieniche della nave, al fine di stabilire, in seguito a formale richiesta scritta dal comando della nave e nell'interesse di questa, se possa essere rilasciato il certificato di esenzione (art. 33 dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930) dalla operazione periodica di derattizzazione e disinsettazione, ovvero: *b*) per il controllo tecnico da parte del personale dell'Ufficio stesso della esecuzione delle operazioni di derattizzazione o disinsettazione eseguite dal personale di bordo o da ditte autorizzate, art. 12 ultimo comma, sarà corrisposto dal comandante della nave:

al medico di porto, L. 250;
a ciascun agente di sanità, L. 50.

Nel caso in cui l'operazione di cui al primo comma dell'art. 12 venga effettuata direttamente dall'Ufficio di sanità marittima, il comandante della nave corrisponderà:

al medico di porto, L. 500;
a ciascun agente di sanità, L. 200.

Alla guardia o al graduato di pubblica sicurezza o al militare di truppa o graduato delle Forze armate dello Stato che intervenga alle operazioni di che trattasi per la vigilanza agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il comandante della nave, dovrà corrispondere L. 50.

Qualora per le prestazioni sopra indicate il personale della sanità marittima debba recarsi dalla propria sede in un porto non abilitato, su richiesta del comando della nave, al personale suddetto il comandante stesso dovrà corrispondere, oltre alle indennità sopra indicate, anche il rimborso delle spese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge relative alla liquidazione delle indennità per missione degli impiegati delle pubbliche amministrazioni.

Art. 17.

Indennità per assunzione di interrogatorio a bordo.

Quando a seguito di richiesta scritta dell'armatore della nave o di chi per esso, l'assunzione dell'interrogatorio prescritto dal vigente regolamento per la sanità marittima, abbia luogo a bordo della nave ormeggiata o ancorata in porto anzichè a terra nell'apposito ufficio, il comandante della nave o chi per esso, dovrà corrispondere le seguenti indennità:

al medico di porto, L. 200;
all'ufficiale di porto, L. 200;
all'agente di sanità (capoguardia o guardia) ed al sottufficiale o marinaio di porto che accompagnano il medico o l'ufficiale di porto, L. 60.

Quando invece l'assunzione dell'interrogatorio, sempre a seguito di richiesta scritta, abbia luogo sulla nave ancorata fuori del porto, il comandante della nave o chi per esso, dovrà corrispondere:

al medico di porto, L. 500;
all'ufficiale di porto, L. 500;
all'agente di sanità (capoguardia o guardia) ed al sottufficiale di porto che accompagnano il medico e l'ufficiale di porto, L. 120.

Art. 18.

Indennità per prestazioni fuori orario.

Per tutte le operazioni sanitarie che debbono svolgersi di nottetempo (vale a dire che debbono iniziarsi prima del sorgere o dopo il tramonto del sole) o compiersi in ore pomeridiane (vale a dire dopo le ore 12) dei giorni festivi, riconosciuti dal calendario ufficiale, siano esse effettuate a seguito di richiesta scritta del comandante della nave, ovvero per tassativi adempimenti di carattere urgente a termine delle vigenti disposizioni sulla sanità marittima, il comandante suddetto o chi per esso, dovrà corrispondere l'indennità di fuori orario a ciascuno dei funzionari ed agenti che avranno compiuto le operazioni suddette nella seguente misura:

a) per prestazioni che se compiute in orario non comporterebbero alcuna indennità:

per ciascun medico di porto, L. 400;
all'ufficiale di porto (ove l'intervento ne sia prescritto), L. 400;
a ciascun agente di sanità, sottufficiale o marinaio di porto, L. 100;

b) per prestazioni che se anche compiute in orario implicano la percezione di indennità, tale indennità sarà maggiorata del 100 %.

Qualora il servizio di pratica a bordo di cui all'art. 17 richiesto per un determinato giorno in ora fuori orario non possa poi effettuarsi per ritardato arrivo della nave se non in ore diurne nello stesso o nei giorni successivi l'indennità di fuori orario sarà dovuta egualmente, per una sola volta.

Sarà parimenti dovuta tale maggiorazione per quelle operazioni che, iniziatesi prima del tramonto del sole, non abbiano effettivamente potuto ultimarsi se non dopo il tramonto del sole.

Art. 19.

Tariffe per rimborso di spese accessorie.

Quando, a richiesta dell'armatore o del comandante della nave, deve effettuarsi il servizio a bordo, l'armatore o il comandante medesimo sono tenuti al pagamento della somma di L. 1000 a titolo di concorso nella spesa per l'accesso a bordo e per il ritorno in ufficio, semprechè non venga fornito direttamente dalla nave il mezzo adeguato.

La riscossione della somma di cui sopra viene eseguita con le stesse modalità stabilite dall'art. 28, n. 3.

Art. 20.

Indennità per visite tecnico-sanitarie alle navi.

Per le visite eseguite da parte dell'apposita Commissione tecnico-sanitaria a bordo delle navi, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1045, o di altra disposizione legislativa e nei soli casi in cui esse siano richieste dal comandante della nave o da chi per esso, questi corrisponderà le seguenti indennità:

all'ufficiale di porto, presidente, L. 500;
al medico di porto, L. 400;

al funzionario dell'Ispettorato dell'emigrazione, nei casi in cui non previsto l'intervento, L. 400;

al segretario di Capitaneria, sottufficiale di porto o agente di sanità (qualora intervengano), L. 100.

Tale indennità è comprensiva di tutti i sopraluoghi necessari per gli accertamenti ed i controlli relativi ad una stessa nave anche se eseguiti in giorni diversi ed in ore al di fuori del normale orario di ufficio.

Indennità della stessa misura dovranno essere corrisposte per le visite di idoneità delle navi adibite al trasporto passeggeri ed emigranti e così pure per la visita preliminare, rapida o di partenza prescritta dalla legge sull'emigrazione o dal Codice della navigazione.

Qualora l'ispezione dell'armadio farmaceutico, della cassetta medicinali o della farmacia di bordo, non venga eseguita in occasione delle visite di cui sopra, al medico di porto, verrà corrisposto per tale adempimento, il compenso suppletivo di L. 100 anche se eseguita fuori orario o in giorno festivo.

Art. 21.

Compensi per visite fiscali o di controllo.

Le visite mediche di persone sottoposte ad accertamenti sanitari, per fini d'istituto, sia profilattici che fiscali, sono gratuite.

Danno diritto a compenso di L. 50 le visite mediche di idoneità fisica per l'iscrizione fra la gente di mare (regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773).

Le visite collegiali da parte delle Commissioni mediche permanenti di 1° grado di cui all'art. 3 del citato regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, sono sempre gratuite pel marittimo sottoposto all'accertamento sanitario di controllo. Dette visite danno luogo al pagamento dell'onorario di lire duecento per ogni componente della Commissione nei soli casi in cui esse siano richieste da armatori, datori di lavoro, enti o istituti assicurativi a carico dei quali resta la corresponsione dell'onorario suddetto.

Per le visite mediche individuali e per ogni altro adempimento igienico-sanitario nei confronti delle persone o delle navi prescritti da disposizioni non comprese nella legge sulla emigrazione o dal Codice della navigazione saranno corrisposti i compensi previsti nelle disposizioni stesse.

Art. 22.

Compensi per vaccinazioni.

Le prestazioni e le forniture per le vaccinazioni profilattiche (antivaiolose, antitifiche, anticolerica e simili) di equipaggi e passeggeri sottoposti a tali trattamenti immunitari, presso l'Ufficio di sanità marittima, per effetto di disposizioni regolamentari vigenti, sono gratuite e gratuito è il rilascio dei relativi certificati.

Il comandante della nave può tuttavia essere chiamato a provvedere il materiale od a rimborsarne il costo all'Amministrazione in casi speciali da determinarsi dall'Amministrazione della sanità pubblica.

Qualora trattasi invece di trattamento non obbligatorio per effetto di disposizioni regolamentari, ma richiesto dal comando di bordo, detto comando dovrà provvedere all'acquisto o al rimborso del costo del materiale e corrispondere al medico di porto un compenso di lire venti per ogni persona vaccinata ed altre cinque per la guardia sanitaria che collabora nell'operazione.

Art. 23.

Disposizioni limitative.

Il numero dei medici di porto, degli agenti di sanità o dei sottufficiali di porto da impiegare nei vari servizi a bordo deve essere contenuto nella misura strettamente necessaria.

L'orario del sorgere del sole e del tramonto del sole ai fini della spettanza dell'indennità di cui al precedente art. 18 è precisato mensilmente con ordine di servizio dal comandante del porto.

Per le navi di tonnellaggio inferiore alle 250 tonn. di stazza lorda le indennità al personale previste negli articoli 17, 18 e 20 sono ridotte della metà.

E' vietato esplicitamente il cùmulo delle indennità per uno stesso servizio e pertanto nei casi nei quali coincidono titoli alla percezione di più indennità, la minore resta assorbita dalla maggiore; ciò tranne il caso della maggiorazione per fuori orario di cui al comma *b*) dell'art. 18.

L'ufficiale di porto ed il medico di porto dirigente sono tenuti personalmente responsabili, nei limiti della rispettiva competenza, della esatta osservanza di quanto precede.

Resta fermo il principio che l'ambito portuale, qualunque ne sia l'estensione, è considerato — agli effetti dei servizi d'istituto — parte dell'Ufficio sanitario del porto.

Per quanto riguarda prestazioni per servizi resi a richiesta e nell'interesse di privati, per i quali non ricorra l'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto, spettano al personale le indennità da liquidarsi in base alle vigenti disposizioni.

Art. 24.

Compensi spettanti ai medici delegati di porto.

Ai sanitari incaricati dal prefetto di sostituire o coadiuvare — con la qualifica di medici delegati di porto — i medici di ruolo spettano a carico del comandante le stesse indennità previste per i medici di ruolo dal presente decreto negli articoli precedenti.

Sono invece a carico dell'Amministrazione della sanità pubblica i compensi al medico delegato di porto per quelle prestazioni che rientrano nelle normali mansioni del medico di porto e che non danno diritto ad alcuna indennità se espletata da medici di ruolo e, precisamente, spetta al medico delegato di porto una indennità di lire duecento da parte della suddetta Amministrazione:

a) per l'assistenza alla resa del costituto sanitario di cui agli articoli 70 e 76 del regolamento sulla sanità marittima in ore diurne, sia oppure non eseguita dalla visita medica a bordo agli effetti degli articoli 78, 80 e 95 del citato regolamento nonchè agli effetti delle prescrizioni dell'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

b) tutte le volte che la Capitaneria di porto, a suo prudente criterio, ritenga necessario l'intervento del sanitario in ore diurne per accertamenti ed adempimenti inerenti alla tutela della pubblica salute e all'igiene di bordo, nonchè ad ogni provvedimento di sanità marittima a' sensi e per gli effetti dell'art. 20 del citato regolamento.

Se il medico delegato di porto, per espletare un determinato servizio deve recarsi in un porto una o più volte nello stesso giorno o nei giorni seguenti per l'ado-

zione o per la prosecuzione di misure riconosciute indispensabili, ha diritto di percepire dall'Amministrazione una indennità suppletiva nella stessa misura della prima qualunque sia il numero delle visite successive effettuate.

Art. 25.

Indennità spettanti ai veterinari di porto.

Per i servizi di prolungamento di orario o festivi o notturni a richiesta dei privati:

a) di giorno, sino a due ore L. 300; per ogni ora successiva L. 150;

b) di notte, sino a due ore L. 400; per ogni ora successiva L. 200;

c) per i servizi che si svolgono fuori del circuito doganale e portuale di giorno, sino a due ore L. 350; per ogni ora successiva L. 250, di notte, sino a due ore L. 450, per ogni ora successiva L. 250.

Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità suddette aumentate del cinquanta per cento.

Per ogni visita ad animali o carni destinati a provvista di bordo, qualunque sia la quantità L. 300.

Per il rilascio di certificati sanitari scortanti carni congelate L. 300 per vagoni completi L. 150 per piccole spedizioni.

Inoltre ai veterinari di porto compete il rimborso delle spese incontrate per i mezzi di trasporto (quando questi non vengano forniti dal privato richiedente) secondo la tariffa di piazza.

Per i casi previsti nel presente articolo saranno osservate in quanto applicabili le disposizioni di cui alle note della tabella delle indennità dovute dai contribuenti per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio approvata con decreto del Ministero delle finanze dell'8 agosto 1947.

Art. 26.

Indennità spettanti agli interpreti sanitari.

Agli interpreti sanitari di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento sulla sanità marittima è dovuto dal comando della nave per cui hanno prestato la loro opera per intervento richiesto dalla Capitaneria o dall'Ufficio di sanità marittima una indennità stabilita dal comandante del porto secondo le consuetudini locali da maggiorarsi del 50 % se la prestazione si è verificata fuori orario.

Art. 27.

Indennità spettanti ai periti sanitari.

Per le prestazioni relative alle perizie di carattere sanitario previste nell'art. 22 del regolamento della sanità marittima, il comandante della nave o chi per esso, dovrà corrispondere ai medici o veterinari di porto una indennità di lire duecento ed all'agente di sanità che lo ha coadiuvato una indennità di lire quaranta.

Qualora per le suddette perizie si rendano necessarie analisi, anche se esse siano praticate nei laboratori annessi all'Ufficio di sanità marittima, oltre le indennità predette, si applicheranno le tariffe vigenti per i laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

Per le perizie relative al Mais estero valgono le tariffe di cui al regolamento 5 novembre 1903, n. 451, e successive modificazioni.

Art. 28.

Ordini di introito e bollette di pagamento.

1) La riscossione, a base di tariffa delle spese indicate nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è fatta dalle dogane su presentazione di ordine di introito rilasciato dall'Ufficio di porto sul mod. 23 secondo le modalità indicate negli articoli 100 e 150 del regolamento approvato con regio decreto 27 dicembre 1896, n. 584, per l'esecuzione della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile.

2) Il pagamento delle retribuzioni inerenti alle prestazioni di cui agli articoli 4, 6 e 15 secondo comma, viene effettuato direttamente agli interessati, a mente del disposto del secondo comma dell'art. 150 del regolamento sopra citato.

3) Il pagamento delle indennità dovute dai comandanti delle navi al personale degli Uffici di sanità marittima e degli Uffici di porto in base alle tariffe contemplate nel presente decreto, viene effettuato agli Uffici suddetti per la corresponsione agli interessati previa detrazione delle sole ritenute erariali in base ad appositi ordinativi emessi dai competenti Uffici di porto sul mod. 26 di cui all'art. 150 del regolamento sopra citato (v. allegato 1).

4) Il medico di porto incaricato di ciascun servizio ha l'obbligo sotto la sua personale responsabilità di fornire all'Ufficio di porto competente in modo preciso gli elementi necessari per quanto di competenza ai fini della esatta compilazione degli ordini di introito e di quelli di pagamento di cui ai precedenti paragrafi.

5) Il pagamento di compensi dovuti al medico delegato di porto ai sensi dell'art. 24, lettere *a*) e *b*) sarà effettuato — previa detrazione delle sole ritenute erariali — sui fondi accreditati ai prefetti per le spese in genere occorrenti per i servizi di sanità marittima in base ad un rendiconto trimestrale vistato dal capo dell'Ufficio di porto e dal medico provinciale.

Art. 29.

Norme per eventuali contestazioni.

La decisione in merito ad eventuali contestazioni nell'applicazione delle tariffe delle spese contemplate nel presente decreto è di competenza del prefettto della provincia.

Art. 30.

Norme per il caso di mancata liquidazione delle spese.

Qualora il comandante della nave o chi per esso si rifiutasse o non fosse in grado di liquidare le spese di cui al presente decreto, si procederà a norma del disposto degli articoli 107 e 151 del regolamento approvato con regio decreto 27 dicembre 1896, n. 584.

Art. 31.

Disposizione finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla stessa data cesseranno di avere applicazione i precedenti decreti dei Ministeri dell'interno e delle comunicazioni e la tariffa e regolamenti per le spese sanitarie, in uso nei diversi porti dello Stato.

Roma, addì 13 ottobre 1947

L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Il Ministro
per la marina mercantile
CAPPA

(1809)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1948.
Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico delle sigarette « Papastratos n. 3 ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 54, comma secondo, della legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nella seduta del 20 gennaio 1948;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1948, vengono iscritte nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di produzione estera le sottoindicate sigarette:

« Papastratos n. 3 » a L. 14.000 a kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1948
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 103. — EMANUELE

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Organizzazione della « 3ª Fiera del mare » in Taranto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 (convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607), contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prefettura di Taranto;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « 3ª Fiera del mare », a carattere nazionale, che avrà luogo in Taranto dal 10 al 31 luglio 1948.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1700)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.
Autorizzazione alla Società « The Continental Assurance Company », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni derivanti dall'incendio e dagli scoppi di qualsiasi natura.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « The Continental Assurance Company », con sede a Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni contro i danni derivanti dall'incendio e dagli scoppi di qualsiasi natura;

Considerato che detta rappresentanza ha effettuato il deposito cauzionale a favore della massa degli assicurati nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1946, n. 404;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società « The Continental Assurance Company », con sede a Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni derivanti dall'incendio e dagli scoppi di qualsiasi natura.

Roma, addì 20 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1948.
Revoca del decreto 25 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Immobiliare Bandello, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. Immobiliare Bandello, con sede in Milano, via San Vittore n. 43, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il sig. Bertoletti Giovanni;

Ritenuto che dalla documentazione prodotta è risultato che nella Società suindicata esistono interessi di persone di nazionalità austriaca e non tedesca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 febbraio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Immobiliare Bandello, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 60.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 5 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Di Florio Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1, Rendita L. 2425.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4059 — Data: 26 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 — Data 22 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico —Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2845 — Data: 17 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Manzi Stella fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4304 — Data: 9 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pritelli Carolina di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40143 — Data: 30 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Petrilli Alfonso di Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 16 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fornero Maria Emma fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 16 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fornero Maria Emma fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 4 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pedrazzi Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1779 — Data: 15 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Ortolani Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 855 — Data: 13 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Grandi Irma di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 56.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 21 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Fuso Tullio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 340 — Data: 28 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Marino Filomena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3274 — Data: 20 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Marchetti Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1826)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 61.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950), serie C-95, n. 1173, di annue L. 20.000, intestato a Rosso Ernesta fu Enrico, nubile, domiciliata a Torino, con vincolo a favore dello Stato, col pagamento degli interessi in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giovanni Battista Dagnino di Carlo, nato a Palermo il 12 luglio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Palermo nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(1789)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lucca

La zona di ripopolamento e cattura della provincia di Lucca, della estensione di ettari 1.144, costituita con decreto Ministeriale 25 novembre 1947, è revocata.

Il Comitato provinciale della caccia di Lucca, d'intesa col presidente della Sezione provinciale dei cacciatori e col rappresentante dell'Ente produttori selvaggina, è autorizzato ad effettuare, nella zona stessa, la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento.

(1531)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Enna in data 20 giugno 1947, n. 2907, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna, è costituita come appresso:

Presidente
dott. Corrado Milazzo, vice prefetto;
Componenti:
dott. Francesco Donzelli, medico provinciale;
dott. Paolo Lo Manto, libero esercente specialista in ostetricia e ginecologia;
dott. Giovanni Barnabà, libero esercente specialista in ostetricia e ginecologia;
Maria Albano, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Vito Scammacca.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1746)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 20 agosto 1947, n. 9925, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giovanni D'Alessandro, vice prefetto;
Componenti:
dott. Stefano Raffo, medico provinciale;
prof. dott. Alfredo Pozzi, docente in ostetricia;
dott. Antonio Ermiglia, libero esercente specializzato in ostetricia;
Rosa Garibaldi, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Lino Di Giacinto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1747)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per n. 50 posti in convitti e per n. 800 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti.

I nuovi posti gratuiti in convitto (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1948-49 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1948.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri.

Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso, sono a carico delle famiglie.

La scelta del convitto in cui l'orfano vincitore del concorso deve essere ricoverato, è riservato all'Ente.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1948-49 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

100 da L. 5.000 per le scuole elementari;
120 da L. 10.000 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;
130 da L 15.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e i corsi di studio equiparati;
150 da L. 30.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
15 da L 40.000 per i corsi di specializzazione e di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1948-49 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

120 da L. 15.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studi equiparati;
150 da L. 30.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
15 da L 40.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente gli orfani ed i figli degli iscritti e cioè dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei marescialli in carriera continuativa nonchè gli orfani ed i figli degli insegnanti elementari di ruolo iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti, nonchè per le borse di studio, l'aspirante orfano o figlio, non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre due anni e deve avere conseguito la ammissione, la promozione o il di-

ploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esame dell'anno 1947-48.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari così l'orfano che il figlio dell'iscritto deve avere conseguito da non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 88/110.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima, 51, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 agosto 1948.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono *essere legalizzati dalla competente autorità.*

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE NELL'INTERESSE DEGLI ORFANI

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) *estratto dell'atto di morte del padre;*
3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
4) stato di servizio del padre del concorrente;
5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;
6) certificato municipale da rilasciarsi *in data posteriore* al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione *di tre testimoni*, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia del concorrente nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito, a cura di questo o di altro Ente;
7) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
8) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;
9) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare; se l'aspirante trovasi già iscritto all'università devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

N. B. — Per i documenti dello stato civile già esibiti all'Ente pel conseguimento di altre prestazioni potrà esserne omessa la riproduzione facendosi richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE NELL'INTERESSE DEI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO.

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dai documenti indicati ai nn. 1, 3, 6 e 9 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio, il gruppo ed il grado di appartenenza.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti la votazione conseguita per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE PER BORSE DI STUDIO PER FREQUENTARE CORSI DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE DEGLI ORFANI E DEI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO.

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due capi precedenti l'orfano e il figlio che intendono concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso precisando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1948-49.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero per dimostrare la loro attività scientifica.

Il termine di presentazione delle domande a tali corsi è fissato al 30 novembre 1948.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il presidente FERDINANDO CARBONE

(1748)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo degli Uffici provinciali industria e commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 373, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a 15 posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), degli Uffici provinciali industria e commercio;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1947, registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 171, col quale i termini di scadenza per la presentazione della domanda e dei documenti di partecipazione al concorso predetto sono prorogati di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale 27 maggio 1947 predetto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1948, registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1948, con il quale è stato stabilito il diario delle prove *scritte per il concorso predetto;*

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3962 dell' 8 marzo 1948;

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A modifica del decreto Ministeriale 23 febbraio 1948, citato nelle premesse, le prove scritte del concorso per esami a 15 posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado XI, gruppo *B*), degli Uffici provinciali, sono stabilite per i giorni 13, 14 e 15 maggio 1948, alle ore 8, in Roma, nel palazzo degli esami in via Girolamo Induno, 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1948

p. *Il Ministro* CAVALLI

(1858)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.